

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Beni bloccati appartenenti all'Opera di previdenza della disciolta milizia. (3396)	22801	
ALMIRANTE: Situazione dei dipendenti militarizzati di alcuni ospedali convenzionati con la C. R. I. (3305)	22801	
ALMIRANTE: Situazione degli ex dipendenti del laboratorio caricamento proiettili di Noceto (Parma). (3394)	22802	
ALMIRANTE: Indennità di prigionia ai militarizzati in A. O. I. (3412)	22802	
ALMIRANTE: Costruzione dell'acquedotto a Zungri (Catanzaro). (3449)	22802	
ALMIRANTE: Sussidio di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati dal Belgio. (3151)	22803	
ALMIRANTE: Provvedimenti adottati nei confronti di profughi ospitati nei centri di raccolta. (3496).	22803	
ALMIRANTE: Servizio telefonico in alcuni comuni della Val di Forfora (Pistoia). (3487)	22804	
ALMIRANTE: Ufficio sanitario per emigranti a Napoli. (3444)	22805	
ALMIRANTE: Riapertura al traffico della linea ferroviaria Nizza-Cuneo. (3417) .	22805	
ALMIRANTE: Situazione dei lavoratori italiani alle dipendenze della Aramco Overseas Co. nell'Arabia Saudita. (3473)	22806	
ANGELUCCI MARIO: Evasione di un commerciante di Bastia Umbra dall'imposta generale sull'entrata (2841)	22806	
BELLONI: Destinazione della Casa degli emigranti di Bardonecchia. (3463)	22806	
BURATO: Ammissione degli idonei del concorso magistrale B-6. (3485)	22807	
CAPALOZZA E CORONA ACHILLE: Divieto di diffusione in Pesaro del discorso tenuto a Modena dall'onorevole Togliatti. (3590)	22808	
COLITTO: Riconoscimento al comune di Boiano (Campobasso) del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo. (3519)	22808	
COLITTO: Lavori di bonifica del torrente Rio nella frazione di Roccapipirozzi del comune di Sesto Campano (Campobasso). (3104)	22808	
COLITTO: Costruzione di case popolari per dipendenti comunali nel comune di Boiano (Campobasso). (3520)	22808	
CREMASCHI CARLO E CAVALLI: Provvidenze in favore della popolazione di Tavernola Bergamasca colpita nei raccolti da una recente alluvione. (3363)	22809	
CUTTITTA: Posizione del sergente maggiore di fanteria Vincenti Antonio. (3424) .	22810	
CUTTITTA: Pensione di reversibilità alla moglie dell'ufficiale che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio. (3425)	22810	
CUTTITTA: Computo agli effetti della pensione del servizio comunque prestato dai militari dell'Arma dei carabinieri. (3378)	22811	
DE' COCCI: Collocamento a riposo del personale di vigilanza delle scuole elementari. (3457)	22811	
FODERARO: Deperimento del grano all'ammasso nella provincia di Catanzaro. (3429)	22811	
FODERARO: Congedo delle classi più anziane dei sottufficiali dei carabinieri. (3427)	22812	
GUADALUPIE LATORRE: Riserva di posti nel concorso di vice-segretario della Ragioneria generale dello Stato per i dipendenti delle altre Amministrazioni statali. (3521)	22813	
GUERRIERI FILIPPO: Sistemazione idraulico-forestale degli affluenti e subaffluenti dei torrenti Gravegnola, Suvero e Casserola (La Spezia). (3459)	22814	
GUERRIERI FILIPPO E GOTELLI ANGELA: Sistemazione della stazione di La Spezia. (3507)	22815	
GUI: Promozione di direttori didattici e collocamento a riposo degli ispettori didattici (3479-3480)	22815	
LECCISO: Progetti di trasformazioni agrarie presso l'Ispettorato compartimentale di Bari. (1929)	22817	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

	PAG.
LETTIERI: Promozioni di direttori didattici. (3464)	22818
MAROTTA: Collocamento in congedo dei sottufficiali dei carabinieri. (3391)	22818
MONTICELLI: Condono di sanzioni applicate nei confronti di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. (3530)	22819
MONTICELLI: Contributo alla Confraternita di Misericordia di Chjusi per il completamento dell'ospedale civile. (3533)	22820
MONTICELLI: Fornitura vestiario alle guardie forestali. (3541)	22820
PINO: Esportazione di piante di limone e di arancio amaro dal territorio di comuni riconosciuti infetti da malsecco. (3499)	22820
POLANO: Stato di abbandono delle strade di bonifica della piana di Chilivani (Sassari). (2639)	22821
PRETI: Situazione dei collocatori comunali. (3508)	22821
PRETI: Concorso per soli titoli a posti di direttore didattico. (3476)	22822
RICCIARDI: Riforma dell'istituto della ricevitoria postale. (3491)	22822
ROCCO: Stanziamento di fondi per il ripristino degli edifici di culto nelle provincie di Napoli e Caserta. (3554)	22823
RUSSO PEREZ: Promozioni di direttori didattici. (3452)	22823
SAMMARTINO: Contributo al comune di Ripabottoni (Campobasso). (3529)	22824
SAMMARTINO: Contributo al comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso). (3528)	22824
SCHIRATTI: Sequestro dei beni dei cittadini italiani in Belgio. (3536)	22824
SCOTTI ALESSANDRO: Contributo da parte dello Stato nelle spese di gestione delle pubbliche cabine telefoniche a favore dei piccoli comuni rurali. (3502)	22825
SEMERARO SANTO: Deposito di carburante nel comune di Carovigno. (3535)	22825

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quale destinazione intenda dare ai beni dell'Opera di previdenza della milizia, tuttora bloccati ». (3396).

RISPOSTA. — « I beni appartenenti all'ex Opera di previdenza della disciolta milizia, la cui liquidazione in base al disposto del decreto legislativo 3 agosto 1945, n. 165, venne affidata al Ministero del tesoro, sono stati, per effetto del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 481,

devoluti allo Stato e, perciò, competente a decidere sull'ulteriore diversa destinazione di essi è il Ministero delle finanze.

« Per quanto in particolare si riferisce alla destinazione di quella parte di beni immobili già appartenenti alla ex Opera di previdenza a suo tempo occupati dalla milizia per i propri compiti di istituto, si informa che già da tempo sono state interessate al riguardo le competenti Amministrazioni per l'assegnazione di essi a questo Ministero in base alle norme a suo tempo emanate sullo scioglimento della milizia (regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B e decreto interministeriale 30 dicembre 1943) ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere come intende sistemare i dipendenti militarizzati della Croce Rossa Italiana, che, a seguito della prossima chiusura del Sanatorio di Budrio e del Centro ortopedico « Putti » di Bologna, verranno licenziati, tenendo presente che tutti i licenziandi hanno almeno sei anni di servizio e tenendo conto delle attuali difficoltà di trovare un'occupazione ». (3395).

RISPOSTA. — « Premesso che presso gli ospedali convenzionati con la C.R.I. presta servizio soltanto personale militare dell'Associazione e personale civile e non personale militarizzato, si chiarisce che il trattamento delle due categorie di personale sopra indicato è rispettivamente quello comune al personale militare in genere e quello regolato dalle norme relative al personale civile non di ruolo dello Stato.

« Per il funzionamento dei servizi attinenti agli ospedali convenzionati (fra essi anche il sanatorio di Budrio ed il Centro ortopedico Putti di Bologna ai quali, in particolare si fa riferimento), la C.R.I. ha provveduto a suo tempo ad arruolare o ad assumere il personale militare e civile occorrente e, di mano in mano che i vari ospedali convenzionati cessano di funzionare, provvede ai conseguenti congedamenti o licenziamenti.

« Mentre si rappresenta l'impossibilità, da parte di questa Amministrazione, di utilizzare il personale di che trattasi, si soggiunge che i locali nei quali attualmente ha sede il sanatorio di Budrio — di cui è prossima la chiusura — verranno utilizzati, dall'I.N.A.I.L. che ne è proprietario, per sistemarvi uno stabilimento sanatoriale per la rieducazione dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

minorati del lavoro ed in tale stabilimento potranno trovare impiego, alcuni elementi di fatica ora alle dipendenze della C.R.I. ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere a quale punto si trovano i lavori della Commissione speciale ministeriale che si interessa degli ex dipendenti del Laboratorio caricamento proiettili di Noceto (Parma), che, in circa duecento, vennero licenziati da ormai cinque anni, senza alcuna liquidazione ». (3394).

RISPOSTA. — « Nell'aprile del 1945, subito dopo la liberazione dell'Italia settentrionale, questa Amministrazione, in relazione anche alla situazione particolare in cui si erano trovati gli stabilimenti militari durante il periodo dell'occupazione tedesca, dispose che tutto il personale salariato in servizio presso detti stabilimenti fosse licenziato per riduzione di personale, salvo procedere, subito dopo il licenziamento, alla riassunzione degli elementi strettamente indispensabili alle nuove limitate esigenze delle lavorazioni.

« Molti operai, quindi, fra i quali alcuni ex dipendenti del Laboratorio caricamento proiettili di Noceto, non furono riassunti in quanto esuberanti rispetto alle necessità di servizio.

« Dal momento del licenziamento gli interessati hanno più volte prodotto istanze intese ad ottenere la riammissione in servizio, chiedendo l'applicazione nei loro confronti del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il quale, fra l'altro, prevede la revoca dei provvedimenti di dispensa dal servizio adottati in conseguenza dei giudizi di epurazione. Tali istanze, però, non hanno potuto trovare accoglimento in quanto:

a) il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non è applicabile nei confronti del personale di che trattasi, il quale è stato licenziato per riduzione di personale e non in conseguenza di eventuali giudizi di epurazione;

b) la complessiva esuberanza del personale salariato dipendente rispetto alle attività lavorative degli stabilimenti e la limitazione dei fondi a disposizione per il pagamento dei salari al personale stesso non consentivano, né consentono, di assorbire altra mano d'opera oltre quella già in servizio.

« Mentre, pertanto, si conferma l'impossibilità da parte di questa Amministrazione, di adottare provvedimenti di riassunzione nei riguardi del personale in parola, si rappre-

senta che non fu mai costituita alcuna commissione speciale ministeriale per l'esame della posizione dei predetti ex operai del Laboratorio caricamento proiettili di Noceto.

« Per quanto, infine, si riferisce all'eventuale liquidazione dell'indennizzo di licenziamento, gli interessati che ancora non l'avessero percepita potranno rivolgersi direttamente all'ente dal quale erano amministrati ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno stanziare sollecitamente i fondi necessari atti al pagamento dell'indennità di prigionia ai militarizzati in Africa Orientale Italiana, già dipendenti da ditte private ». (3412).

RISPOSTA. — « Al riguardo si espone che, per definire il trattamento economico da attribuire, per il periodo della cattività, al personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni di guerra, è stato predisposto uno schema di disegno di legge e quindi il pagamento degli assegni da questo previsti potrà essere effettuato soltanto dopo il perfezionamento del provvedimento stesso.

« Ora, lo schema in parola, alla cui formulazione hanno collaborato il Tesoro, la Difesa e l'Africa Italiana, per poter seguire l'ulteriore corso dev'essere integrato, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, da un articolo inteso ad indicare i mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare la relativa spesa. Tali mezzi sono ora in corso di reperimento da parte del Ministero della difesa nell'ambito del proprio bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intende autorizzare l'inizio dei lavori del nuovo acquedotto di Zungri (Catanzaro), ove da due mesi tutto è pronto per tale inizio; e per sapere se non intenda provvedere alla sostituzione delle cadenti baracche, in cui tuttora vive la maggior parte della popolazione e che furono costruite dopo i terremoti del 1905 e del 1908, che distrussero il paese ». (3449).

RISPOSTA. — « La costruzione del nuovo acquedotto civico a Zungri venne finanziato con i fondi a sollievo della disoccupazione in base

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

al progetto 21 maggio 1946 dell'importo complessivo di lire 7.400.000.

« I lavori finanziati coi detti fondi, però, non completarono l'opera in quanto all'atto esecutivo la portata della sorgente prescelta si manifestò insufficiente al fabbisogno di quella popolazione.

« Fu pertanto necessario redigere una perizia suppletiva dell'importo di lire 5.403.672 per lavori di completamento ed incremento del fabbisogno mediante la captazione di un'altra sorgente, perizia che venne approvata con decreto 12 dicembre 1949, registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 1950. I lavori di scavo necessari per mettere in luce la nuova sorgente sono stati già eseguiti e le opere di presa e quelle necessarie per il completamento dell'acquedotto, saranno iniziate dopo espletata la procedura in corso per la espropriazione dei terreni nei quali devono svolgersi i lavori.

« Per quanto riguarda lo sbaraccamento e la conseguente costruzione di alloggi popolari, è da far presente che nel programma del corrente esercizio finanziario è prevista la spesa di 16.000.000 di lire per il parziale sbaraccamento.

« Il relativo progetto è in corso di compilazione.

« Si deve inoltre avvertire che nel comune di Zungri sono stati già costruiti due gruppi di alloggi ultra popolari per i sinistrati del terremoto del 1908, uno di 10 alloggi nel 1940 ed uno di 8 alloggi nel 1949.

« L'ulteriore fabbisogno di alloggi in Zungri sarà tenuto presente negli esercizi finanziari futuri, in sede di riparto del fondo di due miliardi autorizzati con la legge 29 luglio 1949, n. 531, sempreché le disponibilità finanziarie lo consentano ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono al corrente che, in aperto contrasto con le norme stabilite dalla Convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali, gli Istituti competenti al pagamento del sussidio di disoccupazione di alcune provincie, come, per esempio, quello di Bergamo, si rifiutano di concedere il pagamento dovuto, in quanto ignorano l'esistenza della Convenzione, né hanno ancora ricevuto disposizioni dalle autorità superiori; fatto che a Bergamo ha prodotto anche incidenti tra disoccupati

provenienti dal Belgio e Celere e se non ritengono opportuno intervenire presso le sedi periferiche degli Istituti competenti ». (3151).

RISPOSTA. — « L'articolo 28 della Convenzione italo-belga del 30 aprile 1948 prevede la concessione della indennità di disoccupazione a quei lavoratori rimpatriati, i quali siano in grado di far valere le condizioni volute dalla legge italiana, potendo computare come utili a tal fine anche i periodi di lavoro compiuti in Belgio.

« Ne consegue che rimangono esclusi dalle prestazioni tutti coloro che, rimasti disoccupati nel Belgio, rientrano in Italia e, successivamente al rimpatrio, non possano far valere un periodo di lavoro.

« La convenzione predetta, inoltre, non trova attualmente pratica applicazione, perché i necessari accordi integrativi saranno completati dalle apposite Commissioni entro il mese corrente.

« Si assicura, tuttavia, che, nell'attesa di tali accordi, l'Istituto della previdenza sociale ammette ugualmente al sussidio di disoccupazione i lavoratori che abbiano raggiunto le condizioni minime volute dalla legge italiana prima del loro trasferimento in Belgio, considerando come neutro il periodo di lavoro compiuto in questo Paese ».

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
MARAZZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza dei gravi provvedimenti che l'Assistenza pubblica quotidianamente attua nei confronti di profughi ospitati negli appositi campi, quali l'espulsione immediata, causata da beghe sorte con i funzionari del campo — come è avvenuto giorni or sono al campo della Canzanella di Napoli — le ispezioni notturne nelle camerate e nei locali assegnati a famiglie, gli spostamenti improvvisi e ingiustificati da un campo all'altro, spesso della stessa città, e la depennazione dal vitto giornaliero a coloro che usufruiscono solo di tale tipo di assistenza; e per sapere se non ritiene opportuno provvedere in merito ». (3496).

RISPOSTA. — « Non risulta che siano adottati nei confronti di profughi ospitati nei centri di raccolta i « gravi provvedimenti » lamentati.

« Solo raramente, si provvede alla espulsione dai centri di raccolta di quelle persone che, insofferenti a qualsiasi norma di disci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

plina, danneggiano seriamente il buon andamento del campo con conseguente danno alla convivenza.

« Molte volte però, anche a profughi che si sono resi rei di atti perseguiti a norma di legge, è stata consentita, scontata la pena, la riammissione nel campo, eccezion fatta di quei rari casi in cui con la riammissione, anziché effettuare opera di bonifica sociale, si sarebbe conseguito effetto contrario.

« Tali provvedimenti sono di solito preceduti da formali diffide inflitte dalle autorità di pubblica sicurezza agli interessati.

« Nel caso specifico si tratta di profughi verso i quali è stato preso il grave provvedimento per essersi dimostrati elementi turbolenti e rissosi, resisi invisibili agli stessi ricoverati del centro che mal sopportavano le loro prepotenze, e che, in tale comportamento persistevano nonostante numerose diffide ad essi rivolte.

« Uno di essi è stato denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio alla forza pubblica e per aver tentato di aggredire una donna allo scopo di possederla, fatto quest'ultimo avvenuto nell'interno del centro.

« Essi, infine, pretendevano il 22 agosto scorso, prima dell'ora stabilita per la distribuzione del vitto, oltre le ragioni loro spettanti, altre due per profughi dei quali non possedevano gli appositi tesserini.

« Al giusto diniego opposto dai componenti la Commissione vitto, essi passavano, senza indugio, a vie di fatto con questi ultimi, producendo loro escoriazioni e contusioni.

« Saltuariamente (il più delle volte soltanto a seguito di precisi indizi) vengono effettuate ispezioni notturne nei centri di raccolta.

« Ciò in quanto si è ripetutamente constatato come molti profughi alloggino abusivamente negli ambienti da essi occupati, persone estranee, spesso di sesso diverso.

« È comprensibile cosa diverrebbe in breve tempo il C.R.P. se ciò venisse tollerato. Questo malvezzo, oltre a contrastare con precise norme di polizia, danneggerebbe seriamente le condizioni igieniche dei centri stessi, per i quali è fissata una capienza massima ricettiva.

« Tali ispezioni, comunque, vengono compiute con la massima correttezza tanto che non hanno dato luogo, finora, a lamentele di sorta.

« Gli spostamenti di profughi verificatisi a Roma, sono stati effettuati per la necessità di trasferire gradualmente nuclei familiari, sinistrati e sfollati, che ancora occupano le aule

di alcuni edifici scolastici, accentrando elementi isolati presso il C.R.P. Santa Croce, dove è stata approntata una apposita camerata, al fine di lasciar liberi, negli altri centri, gli alloggi separati nei quali poter sistemare nuclei familiari.

« La corresponsione del vitto per i profughi ricoverati nei centri raccolta e la distribuzione dei viveri in natura, riservata questa ai profughi residenti nella Sicilia e nella provincia di Bari, è venuta a cessare col 30 giugno 1949, eccettuato per i profughi isolati ricoverati nel centro « Canzanella » di Napoli, per i quali viene tuttora somministrato il vitto.

« In sostituzione viene però concesso a tutti i profughi, siano o no ricoverati nei centri, il sussidio ordinario di cui all'articolo 3 della legge 19 aprile 1948, n. 556, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 1949, n. 453, sempreché sussista nei loro riguardi lo stato di effettivo bisogno ».

Il Ministro.
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritiene opportuno installare collegamenti telefonici nei principali comuni della Val di Forfora, tra cui Crespolo e Lanciole, che sono totalmente isolati ». (3487).

RISPOSTA. — « Trattandosi di materia che rientra nella competenza di questo Ministero, si fa presente quanto segue:

« Tutti i comuni della provincia di Pistoia (cui appartiene la Val di Forfora) sono dotati del servizio telefonico.

« Le località di Crespolo e Lanciole, sono frazioni del comune di Piteglio, e, pertanto, i relativi collegamenti telefonici non potranno essere eseguiti con il contributo dello Stato di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 690, poiché tale disposizione riguarda solo i capoluoghi di comune.

« D'altra parte, si precisa che Crespolo è dotato di servizio fonotelegrafico che, a richiesta del comune interessato, potrebbe essere abilitato al servizio telefonico, previa sistemazione del circuito esistente; la spesa presunta all'uopo occorrente, a carico del comune, non supera il mezzo milione.

« A Lanciole invece potrebbe impiantarsi un posto fonotelegrafico comunale, che verrebbe successivamente abilitato al servizio telefonico. La spesa presunta a carico del comune sarebbe di circa lire 300.000. Lo stesso comune dovrebbe provvedere alle spese per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

la gestione del servizio in quanto a Lanciole non esiste ricevitoria postale.

« Alle condizioni predette il comune di Piteglio potrà richiedere a questo Ministero l'abilitazione al servizio telefonico del circuito fonotelegrafico Piteglio-Crespolo e l'istituzione di un posto fonotelegrafico a Lanciole che verrebbe collegato pure a Piteglio ».

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*
SPATARO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non ritiene opportuno affiancare all'unico Ufficio di visita medica per emigranti, stabilito a Genova, altro ufficio in Napoli o in altra grande città dell'Italia meridionale, onde evitare ulteriori disagi e spese ai nostri connazionali residenti in quelle regioni ». (3444).

RISPOSTA. — « La questione delle visite mediche degli aspiranti all'espatrio in Argentina, ha formato oggetto di serio ed attento esame da parte del Ministero degli esteri fin da quando, in seguito alla soppressione dell'Ufficio sanitario di Napoli, tutte le visite vennero accentrate nell'unico Ufficio di Genova, con grave disagio dei connazionali residenti nelle regioni dell'Italia meridionale.

« Né le reiterate istanze rivolte al Governo argentino per il ripristino dell'Ufficio di Napoli, né i numerosi passi svolti sia per tramite della nostra Ambasciata in Buenos Ayres, sia direttamente presso la Delegazione argentina di emigrazione in Roma, hanno fino ad oggi raggiunto il loro scopo, di fronte alla resistenza opposta dalle autorità di Buenos Ayres, che adducono a sostegno del loro persistente atteggiamento negativo soprattutto motivi di carattere finanziario.

« La questione è tuttora oggetto di trattative nel corso delle quali è stata avanzata la proposta, da parte italiana, di mettere a disposizione per le visite sanitarie gli Istituti clinici universitari esistenti nelle maggiori città italiane, i quali offrono particolari garanzie di serietà e di efficienza tecnica, e in cui dette visite potrebbero svolgersi con la collaborazione di medici argentini.

« Il Ministero degli esteri è ora in attesa di una risposta argentina e sta intanto procedendo, mediante contatti ed intese col Ministero della pubblica istruzione, a porre le basi per la eventuale utilizzazione degli anzidetti Istituti, nell'intento di risolvere in modo concreto i vari problemi attinenti all'organizza-

zione e alle spese e ciò allo scopo di predisporre i programmi in ogni loro punto per il caso che la proposta venga accettata da parte argentina ».

Il Ministro
SFORZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non ritiene opportuno iniziare trattative con la Francia, per la riapertura al traffico della linea ferroviaria Nizza-Cuneo, la cui interruzione cagiona gravi danni economici alla provincia di Cuneo ». (3417)

RISPOSTA. — « Già durante le trattative che condussero alla conclusione dell'accordo per la rettifica dei nostri confini con la Francia dell'8 luglio 1948, accordo che peraltro non è stato ratificato dal Parlamento francese, si è cercato di ottenere che la Francia si impegnasse anche alla riparazione, nel tratto francese, della linea Cuneo-Ventimiglia.

« Il Governo francese non ha ritenuto di poter aderire finora alla nostra richiesta soprattutto per ragioni di bilancio in quanto le riparazioni comportano una spesa rilevante.

« È stato invece possibile ottenere la riparazione e la ripresa dell'esercizio di un tronco della ferrovia sul tratto Limone-Vieville limitatamente per ora al solo transito dei treni merci.

« Si confida che l'attuale cordialità dei rapporti con la Francia, consenta di risolvere al più presto ed in modo totale la questione che è oggetto del massimo interessamento da parte del Ministero degli esteri e della nostra Rappresentanza diplomatica in Francia.

« Nel frattempo, per venire incontro ai desideri delle popolazioni di quella zona e diminuire il loro disagio, sin dalla primavera scorsa sono state date disposizioni alla « Commissione esperti civili per le questioni derivanti dal nuovo confine occidentale », che ha sede in Torino, affinché prenda diretto contatto con le autorità di frontiera francesi per studiare e concludere accordi locali provvisori, per ottenere facilitazioni doganali e di polizia per i nostri autoveicoli che trasportano passeggeri e merci e che attraversano il territorio francese sulla rotabile della Val di Roja.

« Tale procedura, assai più rapida delle normali trattative diplomatiche, permetterà fra breve di rendere più agevole la circolazione sulla rotabile in questione in attesa che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

sia risolto in modo definitivo il più grave problema della riattivazione nel tratto francese della ferrovia Cuneo-Ventimiglia ».

Il Ministro
SFORZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se è a conoscenza delle pessime condizioni di vita in cui versano gli italiani che nell'Arabia Saudita lavorano alle dipendenze della Arabian American Oil Company (Aramco) e quali provvedimenti intenda adottare per fare terminare o mutare un trattamento veramente schiavistico ». (3473).

RISPOSTA. — « I lavoratori italiani alle dipendenze dell'Aramco Overseas Co. sono stati direttamente reclutati nella zona dell'Africa Orientale e hanno costituito costante oggetto di cura per la nostra Legazione in Gedda. Sono già da tempo in corso conversazioni con rappresentanti dell'Aramco Overseas Company per ottenere miglioramenti nelle attuali condizioni di vita e di lavoro che, per quanto non siano pienamente soddisfacenti in alcuni settori, non possono peraltro in alcun modo venir considerate come schiavistiche.

« La possibilità di ulteriori reclutamenti, effettuati direttamente in Italia, è stata comunque subordinata al raggiungimento dei detti miglioramenti ».

Il Ministro
SFORZA.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro delle finanze.* « Per sapere quale soluzione ha avuto il procedimento contro tale Bortolucci Settimio di Bastia Umbra, commerciante all'ingrosso di cereali, al quale la polizia tributaria nel marzo 1949 accertò la grave evasione dell'imposta generale sull'entrata per un ammontare di 12 milioni circa.

« Nel caso che ancora non vi sia stata alcuna soluzione, se non ritenga opportuno procedere contro tale grosso evasore fiscale, allo stesso modo in cui si procede contro piccoli commercianti i quali, una volta accertata la responsabilità, entro il termine di un mese, sono obbligati a pagare la somma evasa, in attesa del pagamento della penalità ». (2841).

RISPOSTA. — « È già noto a questo Ministero che a carico del signor Bortolucci Settimio di Bastia Umbra, è stato elevato un verbale di accertamento per infrazioni alla legge tributaria sull'entrata, per un importo di circa 12 milioni di lire.

« A seguito, però, delle eccezioni mosse dal trasgressore in ordine al verbale di accertamento. L'Intendenza di finanza di Perugia dette incarico al nucleo di polizia tributaria verbalizzante di svolgere nuove indagini, raccomandandone l'urgenza, anche per evitare il ripetersi di illazioni da parte della stampa che già si era interessata della questione.

« Esperite tali ulteriori indagini l'Intendenza ha provveduto ad emettere l'ordinanza di pagamento n. 577 in data 13 maggio 1950, notificandola al trasgressore in data 23 stesso mese. Contro detta ordinanza il trasgressore, in data 22 giugno, ha presentato al Ministero, tramite l'Intendenza di finanza di Perugia, regolare ricorso, ai sensi dell'articolo 56 della legge sul contenzioso tributario 7 gennaio 1929, n. 4. Tale ricorso, già pervenuto, con gli atti relativi, dovrà essere deciso da questo Ministero mediante decreto, ed è da escludere che il trasgressore possa essere obbligato al pagamento di somme, sia per imposta che per penale, prima che sia intervenuto il decreto ministeriale, definitivo in via amministrativa.

« Deriva dalla stessa procedura stabilita in materia dalla citata legge 7 gennaio 1929, n. 4, che gli accertamenti di minore entità conseguano una definizione più rapida di quelli più rilevanti.

« Infatti, mentre le infrazioni in materia d'imposta generale sull'entrata che comportano una pena pecuniaria nel massimo non superiore a lire 50.000 si esauriscono con l'ordinanza dell'Intendente di finanza — non impugnabile a norma del combinato disposto degli articoli 56 della legge 7 gennaio 1929 (n. 4, ed 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, che è titolo esecutivo per l'immediata riscossione — per le evasioni, invece, di maggiore entità è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze.

« D'altra parte questa Amministrazione, ad evitare che i ricorsi dei contribuenti possano rimanere pendenti per lungo tempo presso i competenti uffici del Ministero, e le conseguenti eventuali sperequazioni che ne possano derivare, ha dato disposizione perché i ricorsi stessi vengano trattati e decisi in rigoroso ordine cronologico ».

Il Ministro
VANONI.

BELLONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se risponde al vero che la burocrazia del suo Ministero continua, malgrado i replicati impegni contrari del Governo, ribaditi innanzi all'altro ramo del Parlamento, a utilizzare per conto proprio, come

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

colonia montana, la casa di Bardonecchia, già creata ed adibita per ospitare e assistere i lavoratori italiani emigrati o emigranti in Francia nel loro passaggio per la zona, peraltro priva d'altro confortevole ricovero e di ogni seria assistenza; e se ciò sussistendo, sia in grado di precisare un termine per la cessazione di questa indebita sottrazione dello stabile all'uso suo di assistenza per l'emigrazione ». (3463).

RISPOSTA. — « La Casa degli emigranti di Bardonecchia ha cessato da tempo la sua funzione di raccolta dei lavoratori espatrianti per la Francia, perché tutte le operazioni di controllo professionale e sanitario degli stessi vengono svolte a Milano, in base agli accordi italo-francesi, a cura del Ministero del lavoro, presso il Centro nazionale della emigrazione che ha una completa attrezzatura tecnica italiana e francese.

« Da Milano i lavoratori si trasferiscono direttamente alla stazione internazionale di Modane dove ha luogo la sosta per le normali formalità di frontiera.

« A Modane è in funzione apposito locale di raccolta al quale fra breve saranno apportati notevoli miglioramenti per rendere meno disagiata la sosta dei lavoratori.

« Anche alla Casa di Bardonecchia saranno apportati dei miglioramenti per offrire una comoda ospitalità, più che ai lavoratori espatrianti, a quelli che per ragioni varie rimpatriano isolatamente ed hanno bisogno di assistenza.

« Poiché questo limitato servizio non impegna l'intera Casa, anche quest'anno si è ritenuto utilizzare parte di essa come colonia estiva per i bambini bisognosi di cura, figli di impiegati delle categorie più modeste del Ministero degli affari esteri ».

Il Ministro
SFORZA.

BURATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia il caso di ammettere ad esaurimento la graduatoria degli idonei al concorso magistrale B:6 bandito con ordinanza del 1947.

« Ciò perché sembra che la limitazione dell'ingresso ai ruoli agli idonei che hanno conseguito nell'esame non meno di 7/10 complessivi sia eccessivamente restrittiva, quando si consideri che:

a) i concorrenti non potevano prevedere, nel silenzio del bando al riguardo, che in un certo momento si sarebbe fatta una netta separazione tra idonei e idonei, a solo grave

danno di coloro che, pur avendo superato felicemente gli esami, non avrebbero raggiunto, sia pure per qualche centesimo, i 7/10:

b) se nei precedenti concorsi del 1947 si è avuta, giustamente, tanta benevola considerazione per circostanze e casi diversi, bandendo di conseguenza, vari tipi di concorso, non può non sembrare eccessivamente restrittiva e ingiustificata la limitazione anzidetta, che va a colpire anche idonei i quali, pur essendosi fermati sulla soglia dei 7/10, hanno dimostrato, nella prova non meno importante e severa dell'insegnamento, di essere molto ben preparati, tanto da conseguire, con i migliori risultati, ottime qualifiche;

c) nei concorsi per insegnanti delle scuole medie mai si è usata la lamentata discriminazione;

d) non appare insuperabile la possibilità di soddisfare la giustificata aspettativa degli idonei del B/6 colpiti dalla lamentata limitazione, quando si consideri che sono, in tutta Italia, 1600 e che i posti ancora disponibili sono 18.000 ». (3485).

RISPOSTA. — « In materia di concorsi, come è noto, non si può parlare di promossi e non promossi, ma di vincitori, di idonei e di non idonei.

« Nei concorsi magistrali indetti con decreto ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, ed in quello testé bandito con Ordinanza 2720 del 12 agosto 1950, l'idoneità è rappresentata dal raggiungimento di una votazione di almeno 105 su 175, che corrisponde ai 6/10 della votazione massima complessiva tra esami scritti, orali e titoli.

« È altresì noto che la idoneità non conferisce alcun diritto alla nomina; tale diritto rimane limitato ai soli vincitori, cioè a quelli che hanno raggiunto una votazione tale da rientrare nel numero dei posti messi a concorso.

« È bensì vero che per alcuni dei concorsi indetti con la citata Ordinanza ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, venne disposta la concessione delle graduatorie ad esaurimento, ma è da tener presente che trattavasi di concorsi speciali riservati a combattenti reduci ed assimilati e ad idonei di concorsi svolti antecedentemente al 1947.

« Quanto al concorso B-6, trattavasi di concorso generale ed ordinario e quindi non rientrava tra quelli cui erano applicabili le disposizioni sulla graduatoria ad esaurimento. Per iniziativa parlamentare venne emanata la legge 9 maggio 1950, n. 281, che accorda il beneficio della graduatoria ad esaurimento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

ad alcuni idonei del concorso in parola, che si trovino in determinate condizioni e più precisamente che, possedendo il punteggio minimo di idoneità in 105 su 175, abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

« In sostanza il Parlamento con questa legge ha voluto concedere un particolare beneficio, non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero essere stati tali anche soltanto in forza di un certo numero di titoli valutabili, ma a quelli che abbiano già dato concreta prova di capacità e di cultura, che li renda meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

« Essendo così la legge formulata, è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto e, se vorranno entrare a far parte dei ruoli magistrali ordinari, dovranno sottoporsi all'onere delle prove di un nuovo concorso, come avviene normalmente per tutti gli idonei, non vincitori, in precedenti concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA E CORONA ACHILLE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sappia e se approvi che il questore di Pesaro abbia vietato la diffusione del discorso dell'onorevole Togliatti, tenuto a Modena dinanzi alle bare dei sei lavoratori uccisi dalla polizia, ed abbia vietato altresì un manifesto di risposta ad altro manifesto provocatorio e menzognero della locale democrazia cristiana, che si è guardato bene dal proibire, sul tema dell'eccidio modenese ». (3590).

RISPOSTA. — « La mancata autorizzazione dei manifesti di cui trattasi, che incitavano all'odio di classe e al perturbamento dell'ordine pubblico, è perfettamente legittima, come del resto ha anche riconosciuto l'autorità giudiziaria con le ordinanze di rigetto dei ricorsi presentati dagli interessati ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quando potrà aver luogo il riconoscimento di Boiano (Campobasso) quale stazione di cura, soggiorno e turismo ». (3519).

RISPOSTA. — « Nessuna domanda è finora pervenuta a questo Ministero per il ricono-

scimento al comune di Boiano del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo.

« Non è, quindi, possibile dare le notizie richieste ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene dover disporre con la massima sollecitudine la esecuzione dei lavori di bonifica del torrente Rio nella frazione Roccapiprozzi del comune di Sesto Campano (Campobasso), se si vogliono scongiurare altri danni ai laboriosi abitanti di quella frazione, che certo essi soffrirebbero se tali lavori non fossero eseguiti prima della prossima stagione invernale ». (3104).

RISPOSTA. — « La zona attraversata dal torrente Rio (frazione Rocca Pipirozzi del comune di Sesto Campano), ricade nel comprensorio di bonifica della Piana di Venafro, il cui Consorzio omonimo ha già progettato i lavori di sistemazione del torrente.

« Attualmente, presso l'Ufficio del Genio civile di Campobasso, sono in corso d'istruttoria due elaborati tecnici: il primo prevede l'imbrigliamento del tronco montano del torrente per un importo di lire 9.854.202; il secondo riguarda la sistemazione valliva del torrente stesso mediante nuova alveazione, per un importo di lire 49.669.670.

« Il primo progetto risulta compreso nel programma dei lavori finanziati con i fondi E.R.P. del primo anno, e, pertanto, non appena l'istruttoria tecnica sull'elaborato sarà favorevolmente definita, si potrà dare l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

« Il secondo progetto, invece, sarà compreso nel programma lavorativo della Cassa del Mezzogiorno e potrà essere finanziato con i fondi di cui alla legge istitutiva dell'Ente stesso ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere definita la pratica relativa alla costruzione in Boiano (Campobasso) di case popolari per dipendenti comunali ». (3520).

RISPOSTA. — « Al comune di Boiano per la costruzione di case popolari per i dipendenti comunali, in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, è stato assegnato un contributo annuo trentacinquennale del 4 per cento sulla spesa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

ritenuta ammissibile da questo Ministero di lire 15 milioni.

« Il relativo progetto dell'importo di lire 16.067.700, presentato unitamente alla domanda per ottenere tale beneficio, dietro richiesta del comune del 30 novembre 1949, n. 3850, è stato restituito a quella Amministrazione perché fosse aggiornato, mantenuto nei limiti della suddetta spesa e restituito per il tramite dell'ufficio del Genio civile di Campobasso, che doveva accertare se era stato compilato con le modalità indicate nell'articolo 75 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nella circolare di questo Ministero 14 agosto 1948, n. 10200 e nella citata legge 2 luglio 1949, n. 408.

« Nel contempo si avvertiva il comune che in base alle disposizioni impartite con la ministeriale 19 novembre 1949, n. 33951 ed a mezzo della stampa, il progetto doveva essere riprodotto entro il 18 marzo 1950.

« Tale elaborato è stato invece ritrasmesso a questo Ministero solo il 2 agosto 1950, con il n. 12239 ed è stato completato, di copia della delibera di quella Giunta che approvava il progetto medesimo e di copia della lettera della Cassa depositi e prestiti che rilasciava l'adesione per la concessione del mutuo relativo al finanziamento dei lavori, il 19 agosto 1950, n. 8944.

In conseguenza di ciò tale elaborato è stato recentemente inviato al Consiglio superiore per il prescritto esame e parere.

« Non appena esso sarà stato restituito e qualora il detto Consiglio abbia espresso parere favorevole, verrà provveduto alla sua formale approvazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CREMASCHI CARLO e CAVALLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, al corrente della recente alluvione che ha colpito gravemente la popolazione di Tavernola Bergamasca, provocando avulsione di fondi e conseguente impossibilità di qualsiasi raccolto, non ravvedano la urgente necessità di intervenire per la parte di spettanza dei singoli Ministeri, con tempestivi provvedimenti intesi ad alleviare i danni arrecati ed a dare la possibilità di occupazione dei sinistrati.

« Gli interroganti fanno notare che, essendosi abbattuta sulle strade e sulle case una massa di circa 5000 metri cubi di materiale, sarebbe opportuno che, con congrui stanziamenti, anche fatti per cantieri di lavoro e di

rimboschimento, si offrisse agli abitanti del suddetto paese la possibilità di riparare ai danni e di allontanare lo spettro della disoccupazione e della fame soprattutto per i mesi invernali ». (3363).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvidenze a favore degli agricoltori di Tavernola Bergamasca danneggiati dalla alluvione, in quanto, nello stato di previsione della spesa, non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

« Tuttavia, per le zone dove — nel corso del corrente anno — si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state da tempo date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura affinché, nel quadro generale dell'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori danneggiati dai nubifragi.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in considerazione del grave stato di disagio nel quale è incorsa la popolazione di Tavernola Bergamasca, ha provveduto sin dal 12 agosto 1950 a concedere un ulteriore finanziamento di lire 7.142.584 al cantiere di rimboschimento interessante i comuni di Tavernola, Predore e Sarnico (al quale erano stati elargiti in precedenza lire 8.726.520), in modo da dare lavoro a 100 allievi per 104 giornate lavorative.

« Per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici, si comunica che con telegramma 2 agosto 1950, l'ingegnere capo del Genio civile di Bergamo comunicava a quel Ministero l'avvenuto nubifragio e le sue disposizioni in merito per i lavori più urgenti ed inderogabili.

« Con successivo telegramma 3 agosto 1950, comunicava che i lavori per il ripristino strade interrotte, sgombero materiali, riparazioni acquedotti e fognature, rientranti nelle disposizioni di legge n. 1010 del 12 aprile 1948, ascendevano preventivamente a lire 6 milioni, informando altresì della prosecuzione intensificata dei lavori.

« Con nota 8 agosto 1950, l'ufficio del Genio civile di Bergamo trasmetteva la perizia dei lavori previsti per lo sgombero dei materiali, la riattivazione del traffico ed il ripristino degli acquedotti e delle fognature per un im-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

porto complessivo di lire 5 milioni, perizia trasmessa con provveditoriale 19 agosto 1950, n. 17830, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dei servizi speciali.

« Per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori di pronto intervento, è stato quindi eseguito tutto il possibile previsto dalla legge.

« Per la riparazione di altre opere comunali spetta ora ai comuni interessati presentare le relative perizie per beneficiare dei sussidi previsti dalla legge 30 aprile 1904, n. 293 ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere:

i motivi che hanno dato luogo al collocamento a riposo del sergente maggiore di fanteria in carriera continuativa Vicenti Antonino Angelo, classe 1907, disposto dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa con dispaccio 34957/49 in data 15 giugno 1949;

perché fu disposto che detto collocamento a riposo, avvenuto di fatto il 27 giugno 1949, dovesse avere effetto dal 30 giugno 1948;

quale trattamento di quiescenza è stato fatto al sottufficiale in questione e su quale periodo di servizio è stato effettuato il relativo computo;

per sapere inoltre se, in vista della creazione di nuovi reparti dell'esercito, non ritenga opportuno richiamare in servizio quei sottufficiali che ne furono allontanati per esigenze di sfollamento, senza diritto a pensione per non aver raggiunto ancora il prescritto periodo minimo di servizio occorrente ». (3424).

RISPOSTA. — « Si comunica che:

1°) Il sergente maggiore di fanteria Vicenti Antonio Angelo, di Vincenzo, classe 1907, è stato allontanato dal servizio, d'autorità, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, perché giudicato dalle competenti commissioni di cui all'articolo 3 del decreto stesso, di « non affidamento a percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera ».

« Il sottufficiale è stato dispensato dal servizio e non collocato a riposo, a norma del citato decreto, perché alla data del 30 giugno 1948 — data di decorrenza del provvedimento — pur raggiungendo il minimo di servizio effettivo, non raggiungeva i 15 anni di servizio utile per la pensione, previsti dal sopraccitato decreto, per il collocamento a riposo.

2°) la data di decorrenza del provvedimento è stata fissata, per i sottufficiali dell'esercito, al 30 giugno 1948 con decreto del Presidente della Repubblica, 19 aprile 1948, n. 597, Circolare 278 Giornale militare 1948, dispensa 23.

3°) Quale dispensato dal servizio il sottufficiale ha diritto alla corresponsione di due anni di assegni interi, dal 30 giugno 1948 al 30 giugno 1950, ed alla liquidazione di una indennità, *una tantum*, pari a tanti ottavi di una annualità di paga quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione (articolo 6, n. 2, lettera A e B del sopra citato decreto legislativo n. 500).

« Il computo degli anni utili per la pensione è stato fatto in base alle vigenti disposizioni ed al riconoscimento delle campagne di guerra 1940-45, di cui alla legge 24 aprile 1950, n. 390. Il sottufficiale non raggiunge il numero indispensabile di anni di servizio utile a pensione che, aggiunti a quelli di servizio effettivo prestato, gli consentano di raggiungere i 15 anni di servizio pensionabile, minimo prescritto per avere diritto al collocamento a riposo, ai sensi del sopra citato decreto n. 500.

4°) L'opportunità o meno di richiamare in servizio i sottufficiali sfollati, ai sensi del citato decreto legislativo n. 500, ed in particolare coloro i quali, come precisato, non hanno « diritto a pensione per non aver raggiunto il prescritto periodo minimo di servizio occorrente », potrà essere esaminata se e quando le circostanze lo richiederanno ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se compete, oppure no, pensione di reversibilità alla moglie di un ufficiale che, sfollato ai sensi del decreto legge 14 maggio 1946, n. 384, abbia contratto matrimonio dopo tale data e prima di avere raggiunto il limite di età previsto per il proprio grado ». (3425).

RISPOSTA. — « L'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, stabilisce che non ha diritto a pensione di reversibilità la moglie dell'ufficiale che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio.

« Poiché tale norma è tuttora in vigore, trova applicazione — indipendentemente dai limiti di età stabiliti per i vari gradi — anche nei confronti di quegli ufficiali che, collocati in posizione ausiliaria, in base al decreto le-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

gislativo 14 maggio 1946, n. 384, abbiano contratto matrimonio posteriormente alla data della loro cessazione dal servizio ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno proporre alla approvazione del Parlamento provvedimenti legislativi atti ad ottenere che il servizio comunque e dovunque prestato dai militari dell'Arma dei carabinieri (ufficiali, sottufficiali e truppa) in pace ed in guerra, sia computato utile agli effetti della pensione ordinaria, onde evitare la grave ingiustizia che si commette nei confronti di quelli di essi che, dopo lunghi periodi di richiamo che li hanno distolti ed avulsi per decenni dalla vita civile, vengono ricollocati in congedo senza alcun riconoscimento del servizio reso allo Stato, pur avendo esso raggiunto o superato gli anni 19 e mesi sei, riconosciuto sufficiente per il trattamento di quiescenza a tutti indistintamente i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni statali e parastatali ». (3378).

RISPOSTA. — « La questione ha formato sin dal 1948 oggetto di attenzione e studio da parte di questo Ministero, ma non si è riusciti a raggiungere al riguardo una favorevole soluzione, soprattutto a causa delle obiezioni mosse degli organi finanziari.

« Comunque, questo Ministero svolgerà ancora il suo interessamento per una soluzione favorevole del problema e si ha speranza di poter ottenere al riguardo l'adesione del Ministero del tesoro, in considerazione anche del fatto che il Parlamento, in sede di ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ha apportato al decreto stesso una modifica in base alla quale per i sottufficiali ed i militari di truppa della guardia di finanza, trattati ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, e per i sottufficiali e militari di truppa della stessa guardia di finanza richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, il servizio prestato dopo il 15 aprile 1946 è considerato utile ai fini della pensione (vedasi articolo unico, ultimo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 594) ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda trattenere ancora in servizio i direttori di-

dattici che abbiano raggiunto i limiti di età, fino all'espletamento del concorso direttivo in atto e alle promozioni dei direttori dall'VIII al VII grado. In Italia, infatti, esisterebbero 706 circoli didattici e 94 circoscrizioni scolastiche vacanti. Con i collocamenti a riposo in via di attuazione il numero delle sedi libere aumenterebbe notevolmente, con la conseguente necessità di inviare a reggerle maestri e direttori incaricati, i quali, pur svolgendo opera meritevole, non possono avere l'esperienza dei direttori e degli ispettori in via di collocamento a riposo ». (3457).

RISPOSTA. — « I collocamenti a riposo del personale di vigilanza delle scuole elementari vengono contenute nei più ristretti limiti.

« Infatti, premesso che prima della guerra si seguiva la prassi di collocare in quiescenza i funzionari che compivano i 65 anni di età con 40 anni di anzianità di servizio; che durante la guerra si adottò la prassi di collocare a riposo i funzionari che compivano i 70 anni di età con 40 anni di servizio; che lo scorso anno il Consiglio dei Ministri fece luogo a una deliberazione di massima con la quale si invitavano le Amministrazioni dello Stato a ritornare alla prassi ante-guerra (65 anni di età con 40 anni di servizio), il Ministero della pubblica istruzione in considerazione appunto dei notevoli vuoti che presenta l'organico del personale in questione, continua ad applicare la suindicata prassi instaurata durante la guerra.

« Il collocamento a riposo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici è, pertanto, limitato ai soli funzionari che hanno compiuto i 70 anni di età con 40 anni di servizio, e in più vengono collocati a riposo i funzionari che hanno compiuto i 65 anni di età con 40 anni di servizio, quando essi, per le loro condizioni di salute rigorosamente constatate, non possono più prestare opera utile all'Amministrazione ».

Il Ministro
GONELLA.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al grave inconveniente determinatosi nella provincia di Catanzaro nell'ammasso del grano, ove sono rimasti invenduti — fin dall'annata decorsa — circa 25 mila quintali di grano, giacenti nei silos e nei magazzini del Consorzio agrario (oltre a quelli di molti privati), grano che deperisce giornalmente ed in parte è già deperito. L'interrogante fa pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

sente che non vi è conseguentemente alcuna possibilità di locali per contenere il grano del nuovo raccolto. L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quando sarà effettuato il ritiro, già annunciato, dei 50 mila quintali del grano suddetto ». (3429).

RISPOSTA. — « Già dal mese di maggio dell'anno corrente, in vista del notevole quantitativo di grano duro della campagna 1949-50 residuo presso i magazzini del C.A.P. di Catanzaro (quintali 90.000), l'Alto Commissariato dell'alimentazione, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dispose il trasferimento di 50.000 quintali dai predetti magazzini alla zona di Napoli, in quanto in quest'ultima zona si prevedeva un più facile assorbimento. Tale trasferimento ha avuto ad oggi integrale attuazione.

« Dei residui 40.000 quintali di grano duro, quintali 15.000 sono stati ceduti all'A.A.I. e pertanto attualmente si trovano presso i magazzini del C.A.P. di Catanzaro soltanto 25.000 quintali.

« Di fronte alla necessità segnalata dal C.A.P. locale, di procedere alle necessarie operazioni di conservazione per evitare lo scondizionamento di detto quantitativo, nonché all'assoluta urgenza di disporre di magazzini per l'immissione del grano di nuovo raccolto, l'Alto Commissariato, sempre d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, ha recentemente disposto il trasferimento di quintali 30.000 di grano duro di ammasso 1950-51 dalla predetta provincia di Catanzaro al C.A.P. di Cremona.

« In tal modo, mentre da un lato viene a risolversi il problema dell'immagazzinamento del contingente di ammasso del nuovo raccolto stabilito per la provincia in questione, si rende più agevole l'attuazione delle necessarie operazioni di conservazione da effettuarsi nei riguardi della residua partita di quintali 25.000 di grano di vecchio raccolto, avendo il Consorzio agrario di Catanzaro maggiore disponibilità di locali per travasi, arieggiatura, ecc.

« D'altra parte, un ulteriore trasferimento di grano dell'annata decorsa, che evidentemente non può trovarsi in perfetto stato di conservazione, non avrebbe risolto il problema di tali residui in quanto le zone nelle quali si sarebbe potuto trasferire il grano predetto (e cioè quelle di più probabile assorbimento) attualmente risultano già sature di grano duro e pertanto l'onere e la preoccupazione della conservazione del grano di Catanzaro non avrebbe fatto altro che spostarsi dai dirigenti di quel C.A.P. a quelli della provincia

dove il grano stesso eventualmente fosse stato avviato.

« Ciò non di meno, è costante cura dell'Alto Commissariato di adottare tutti gli accorgimenti possibili per ottenere l'assorbimento da parte dell'industria molitoria delle partite per le quali si hanno maggiori preoccupazioni di conservazione ed al riguardo, proprio in questi giorni, si stanno esaminando con i competenti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i provvedimenti da seguire per risolvere il problema ».

Il Ministro
SEGNI.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui i sottufficiali dell'Arma benemerita appartenenti alle classi 1896-1905, che non hanno la qualifica di ottimo, dovrebbero essere posti in congedo. L'interrogante fa presente che un tale provvedimento, che oltre ad aggravare l'esasperato problema della disoccupazione, verrebbe a colpire in modo grave ed ingiustificato migliaia di famiglie di onesti funzionari, che hanno sempre fedelmente servito lo Stato, affrontando sacrifici di ogni genere — specie nel periodo nazista — e priverebbe, per giunta, l'Arma di militari di indubbia fede e di grande esperienza, che non potrebbero essere facilmente sostituiti in breve tempo; sicché — se pure fosse stato adottato — un siffatto provvedimento meriterebbe certo di essere senz'altro revocato ». (3427).

RISPOSTA. — « Si risponde, per ragioni di competenza, a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno.

« In merito si ritiene necessario precisare anzitutto che i sottufficiali dei carabinieri tuttora trattenuti o richiamati sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale uguale 2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

« D'altra parte, costoro, generalmente amogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

essi diritto, come quelli in carriera continuativa, all'indennità di tramutamento.

« Esigenze organiche, di bilancio e d'impiego, impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, in effetti, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per avere raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopo-guerra, e quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

« Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, questo Ministero allo scopo di attuare il provvedimento con una certa gradualità, cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento degli elementi più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti da un disegno di legge, ora in corso di esame al Parlamento, relativo al collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera in base a limiti di età anziché a limiti di servizio, come previsto dalle norme vigenti.

« Tale disposizione, si ripete, mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire una norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« Il provvedimento prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, questo Ministero dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire la licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione eco-

nomica o di famiglia sono stati concessi due mesi di proroga.

« Si soggiunge, infine, che questo Ministero, procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 16 luglio 1950 ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti, ad eccezione soltanto di coloro che possono realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè, che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di « non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità).

« Date le ragioni sopraesposte, questa Amministrazione è spiacente di dover comunicare che non appare possibile revocare le disposizioni emanate ai fini del congedamento in parola ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUADALUPI E LATORRE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché sia derogato alla disposizione contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo 1 del bando di concorso a n. 278 posti di vicesegretario nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1949), e concernente la riserva dei posti nella misura di 1/8 di quelli messi a concorso per i dipendenti delle altre Amministrazioni statali.

« L'interrogante fa presente che la concessione della deroga da parte del Ministro interrogato porterebbe notevoli benefici a molti giovani delle altre Amministrazioni dello Stato come pure dall'Amministrazione stessa del tesoro, che avrebbe — solo in tal caso — la possibilità di vedere coperti quasi tutti i posti messi a concorso.

« È opportuno, altresì, far presente che ove la richiesta fosse accolta, si renderebbe indispensabile disporre il rinvio delle prove orali, il cui inizio è previsto per la seconda quindicina di ottobre, sì da permettere la regolarizzazione giuridica della pratica ». (3521).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 21 marzo 1949, venne bandito un concorso per esami a 278 posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragione-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

ria generale dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Poiché lo stesso concorso è stato bandito in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale della Ragioneria generale dello Stato, per quanto ad esso si riferisce occorre chiamarsi alle disposizioni dell'articolo 21 del detto decreto legislativo, dalle quali traggono origine le norme riportate nel bando di concorso.

« Nel primo comma del citato articolo si stabilisce che i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C — salvo le eccezioni previste — « saranno conferiti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, mediante concorsi per esami riservati al personale di ruolo del Ministero del tesoro, nonché al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso », e nel terzo comma, si precisa che ai predetti concorsi « può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti ».

« Quest'ultimo personale può conseguire le nomine per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

« Poiché nel concorso di cui trattasi hanno partecipato alle prove scritte 193 candidati, dei quali 90 appartenenti al Ministero del tesoro (in diritto di beneficiare dei 7/8 dei posti) e 103 appartenenti ad altre Amministrazioni (e perciò in condizioni di beneficiare di 1/8 dei medesimi), la Ragioneria generale dello Stato — assillata dalla necessità di integrare, per quanto possibile, le deficienze numeriche dei propri ruoli, specie per i funzionari di gruppo A — interpellò il Consiglio di Stato, per conoscere se, con la scorta delle norme regolatrici del concorso già bandito, sarebbe stato possibile ammettere gli idonei delle altre Amministrazioni a coprire i posti lasciati scoperti dagli interni del Tesoro.

« Detto consenso, però, non ha consentito, per ragioni strettamente giuridiche, alla richiesta, osservando che le proporzioni fissate dall'articolo 1 del bando relativo al concorso, traggono origine da tassativa disposizione contenuta nell'articolo 21, terzo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111.

« Posta così la questione, per poter aderire alla richiesta, occorrerebbe promuovere una disposizione di carattere legislativo diretta a consentire una modifica al ricordato articolo 21, comma terzo, del decreto 26 febbraio 1948, n. 111 ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni del ritardo della sistemazione idraulico-forestale degli affluenti e subaffluenti dei torrenti Gravegnola-Suvero-Casserola in provincia di La Spezia, che pur riveste particolare carattere di inderogabile necessità, e per sapere, del pari, se non ritenga opportuno provvedere subito al finanziamento della perizia relativa per l'importo di lire 10 milioni già predisposta dal Provveditorato opere pubbliche della Liguria per iniziare senz'altro quei lavori che la minaccia di gravi ulteriori danni, già ripetutamente segnalata, rende urgenti e indispensabili ». (3459).

RISPOSTA. — « I lavori di sistemazione idraulico-forestale degli affluenti e subaffluenti dei torrenti Gravegnola-Suvero e Casserola, ricadenti nel bacino del Vara in provincia di La Spezia, furono a suo tempo compresi nel programma delle opere di sistemazione dei bacini montani, da finanziare con i fondi E.R.P. del primo anno.

« Senonché, con detti fondi, non è stato, possibile, almeno fino ad ora, finanziare lavori di sistemazione idraulico-forestale nel Settentrione, essendosi dovuto preferibilmente destinarli alle opere suscettibili di immediato rendimento, in armonia alle finalità dei lavori da eseguire con i fondi E.R.P.

« Il problema potrà, però, venire affrontato con i fondi previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale.

« Nel programma di massima, già predisposto per l'impiego dei 5 miliardi che, nel centro-settentrione, dovranno essere destinati alle sistemazioni idraulico-forestali, è stata fatta una congrua previsione per i lavori riguardanti l'anzidetto bacino del Vara.

« E da farsi presente che quest'ultimo programma potrà essere reso esecutivo soltanto dopo le determinazioni da prendersi dall'apposito Comitato dei Ministri, a termini dell'articolo 1 della citata legge ».

Il Ministro
SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

GUERRIERI FILIPPO E GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere :

a) se sia a conoscenza delle difficoltà che ostacolano il traffico nella stazione di La Spezia per la mancanza di sufficienti e regolari marciapiedi, di sottopassaggi, di un piazzale per far fronte all'affluenza dei viaggiatori, che superano i dodicimila al giorno;

b) se, in caso affermativo, non creda dovervi porre d'urgenza rimedio, sia per una maggiore regolarità del traffico stesso (oltre 80 treni giornalieri) sia, ed ancora di più, per i pericoli che ne derivano al personale ed ai viaggiatori, i quali da tempo, e giustamente, si dolgono di un simile increscioso stato di cose ». (3507).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria è perfettamente a conoscenza delle deficienze che si lamentano nella stazione di La Spezia Centrale, tanto che da tempo è stato elaborato, per detta stazione, un piano regolatore nel quale è prevista una sistemazione generale degli impianti, con particolare riguardo a quelli relativi al servizio viaggiatori.

« Peraltro, la situazione finanziaria non ha finora consentito di passare neppure all'attuazione di una prima fase di lavori per ottenere una migliore sistemazione dei marciapiedi.

« Si conferma che i provvedimenti di cui trattasi vengono tenuti in particolare evidenza dall'Amministrazione ferroviaria per essere gradualmente attuati, in relazione anche alle altre esigenze della rete, non appena la situazione di bilancio lo consentirà ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GUI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quanto appresso :

1°) premesso che con l'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 è stato disposto che « al grado di Ispettore scolastico sono promossi, per scrutinio di merito comparativo, i direttori didattici di grado VIII, che abbiano almeno tre anni di anzianità in questo ultimo grado »; premesso che prima della entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra, stabilita dal 1° ottobre 1947, le promozioni dei direttori al grado di ispettore scolastico, erano disciplinate dai concorsi ispettivi di merito distinto e di idoneità (ultimi in ordine di tempo, il concorso ispet-

tivo di merito distinto 21 dicembre 1936, con un residuo di « idonei » non ancora promossi e quello di « idoneità » 12 maggio 1939), l'interrogante desidera conoscere se il Ministero della pubblica istruzione e il Consiglio di amministrazione, nel disporre le operazioni di « scrutinio » di merito comparativo hanno tenuti presenti i due gruppi di idonei ispettori, quelli del 1939, vincitori delle prove scritte, che hanno espressamente chiesto, con risultati positivi, di voler esercitare la funzione ispettiva;

2°) poiché sembra che tutti i 1500 direttori con almeno tre anni di anzianità nel grado VIII, sono stati sottoposti, indistintamente, al vaglio dello « scrutinio di merito comparativo » l'interrogante chiede di conoscere se il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, ha abrogato, per quel che riguarda le promozioni dei direttori al grado di ispettore, l'articolo 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che tutelava espressamente la posizione giuridica degli « idonei » del concorso ispettivo di merito distinto 1936 e dei vincitori del successivo concorso ispettivo di idoneità 12 maggio 1939;

3°) stabilito che in precedenti interrogazioni relative alla particolare situazione dei vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, il Ministro della pubblica istruzione ha assicurato categoricamente che dell'esito riportato dai « vincitori » nelle prove scritte d'esame, sarebbe stato tenuto conto nella formazione della graduatoria di merito comparativo, dei direttori da promuovere al grado di ispettore di circoscrizione, l'interrogante chiede di conoscere il « punteggio » che è stato assegnato, in favore degli interessati, a titolo di meritata ricompensa per le prove superate;

4°) considerato che la posizione giuridica dei direttori iscritti nei ruoli, rispetto all'anzianità di grado e di carriera, è dissimile e difforme, l'interrogante chiede di sapere se, nell'interesse della maggior parte degli scrutinati, non sia opportuno stabilire, come massimo, 20 anni di servizio da valutare in favore dei direttori provenienti dai concorsi nazionali di Stato e per i direttori provenienti dagli ex comuni autonomi, l'anzianità decorrente dal passaggio alle dipendenze dello Stato, già fissato dal 1° gennaio 1934;

5°) se nell'interesse dello svecchiamento dell'Amministrazione, il Ministro della pubblica istruzione collocherà a riposo d'ufficio, gli ispettori scolastici che al 1° ottobre 1950 hanno raggiunto o superato limiti di età e di servizio ». (3479).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

GUI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se in conformità delle assicurazioni date agli interessati, circa l'assegnazione di un congruo punteggio, in favore dei partecipanti alle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, in sede di scrutinio di merito comparativo per la promozione dei direttori al grado di ispettore scolastico di circoscrizione, in favore dei direttori vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 1939-41, ciò sia stato fatto ed in quale misura a tutela dei diritti morali acquisiti dai direttori partecipanti al citato concorso ispettivo, oggi sottoposti, insieme ai colleghi, a scrutinio di merito comparativo, per la promozione al grado VII.

« L'interrogante chiede, inoltre di sapere se i criteri stabiliti dal Consiglio d'amministrazione del Ministero, nell'organizzazione pratica delle operazioni di scrutinio di merito comparativo riguardante tutti i 1500 direttori, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, siano regolati in rapporto alla particolare situazione del « ruolo di anzianità » che rispetto alla anzianità di servizio di tutti gli iscritti, presenta profonde e sensibili differenze, sia nella età che nel servizio, per effetto delle quali un direttore anziano quasi da collocare a riposo per raggiunti limiti di età, può ottenere più di cento punti nella voce servizio, mentre un giovane direttore, vincitore delle prove scritte del concorso ispettivo può totalizzare un massimo di 13 punti, per non considerare i più giovani che allineano nella loro carriera appena sei o sette anni di servizio di ruolo.

« Appare ovvio che della particolare anzianità di tutti gli scrutinandi debba essere tenuto debito conto, onde evitare che le promozioni al grado ispettivo si risolvano « per anzianità di servizio » bensì col sistema « del merito comparativo », che comporta una limitazione della anzianità totale del servizio, per non ledere gli interessi legittimi degli altri direttori aspiranti alla promozione al grado VII ed in particolare dei direttori veramente meritevoli della massima considerazione cioè dei vincitori delle prove del concorso ispettivo 12 maggio 1939.

« L'interrogante chiede ancora di sapere:

1°) se il punteggio attribuito o da attribuire in favore dei direttori vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, sia stato calcolato in maniera da far salvi i diritti della cultura e del « merito » conseguito in una pubblica gara nazionale, per esami, che di per se stessi differenziano sostanzialmente, nei riflessi dell'ordine della

graduatoria di merito, i direttori vincitori delle prove di esami da quelli che nei medesimi esami scritti furono riprovati, cioè bocciati (e in questo particolare caso si tratta di demerito palese all'esercizio della funzione ispettiva, lesiva del prestigio professionale del funzionario, a tal grado elevato per sola anzianità) e, infine da quegli altri (quasi la maggioranza) che non hanno creduto di affrontare la prova degli esami né hanno chiesto — si badi bene — di esercitare la funzione ispettiva, alla quale adesso, col sistema dello scrutinio, invece, delle prove d'esami, verrebbero inconsapevolmente ad essere preposti, per il solo dato di fatto dell'età avanzata e del servizio;

2°) se non sia giusto ed opportuno conferire, con meritata precedenza la metà dei posti vacanti nel ruolo ispettivo al 1° ottobre 1950, data presunta della decorrenza delle promozioni al grado VII, ai direttori vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939 e l'altra metà agli altri direttori, limitando la classificazione e valutazione del servizio direttivo al massimo di 20 anni per i direttori provenienti dai concorsi nazionali e dal 1° gennaio 1934 in favore dei direttori provenienti dagli ex comuni autonomi;

3°) se per ovvie ragioni di opportunità verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione la graduatoria di merito comparativo col punteggio totale conseguito da tutti i direttori scrutinati;

4°) se per le promozioni al grado di ispettore scolastico verrà tenuta presente la posizione ottenuta in graduatoria da ciascun direttore scrutinato;

5°) se per agevolare il raggiungimento del grado VII al maggior numero di direttori, idonei ispettori, per scrutinio di merito comparativo, verrà disposto con decorrenza 1° ottobre 1950 — data presunta della decorrenza delle promozioni ispettive — collocamento a riposo di ufficio, degli ispettori, che con la legge in vigore hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio ». (3480).

RISPOSTA. — « Quanto alle promozioni dei direttori didattici all'ufficio di ispettore scolastico si fa presente quanto segue:

« A) Agli effetti delle promozioni per merito comparativo devono, per le vigenti norme, essere vagliati tutti gli elementi di giudizio relativi alla carriera di ciascun funzionario scrutinabile, sia che trattisi di elementi positivi, sia che trattisi di elementi negativi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

Tra i primi di questi elementi non possono non essere compresi gli esami sostenuti e superati dai singoli funzionari, e quindi, per i direttori didattici da scrutinarsi, sarà tenuto conto degli esami da loro superati, se li superarono: si terrà conto cioè, sia delle condizioni di coloro che superarono integralmente le prove di esami per il conseguimento della idoneità per la promozione dal grado X al grado IX sia della condizione di coloro che superarono le sole prove scritte. La competenza di tale valutazione spetta comunque unicamente al Consiglio di amministrazione al quale la legge demanda di procedere allo scrutinio.

« B) Il decreto legge 25 febbraio 1948, n. 264, non ha abrogato, per il personale di vigilanza delle scuole elementari, l'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo, quest'ultimo, che non può più essere applicato nelle promozioni dei direttori didattici a ispettore scolastico, in quanto proprio il sopracitato decreto legge n. 264 ha mutato l'ordinamento del personale di cui trattasi, che prima era distribuito in quattro gradi dal X al VIII e ora praticamente è distribuito in due soli gradi l'VIII e il VII. Secondo l'ordinamento anteriore al 1948, le promozioni da direttore (grado X) a ispettore (grado IX) avvenivano o per concorso di merito distinto o per esami di idoneità; secondo l'ordinamento attuale le promozioni da direttore (grado VIII) a ispettore (grado VII) debbono aver luogo col sistema dello scrutinio per merito comparativo.

« Quanto al collocamento a riposo degli ispettori scolastici è da osservare che le vigenti disposizioni non stabiliscono per gli impiegati statali, e quindi anche per il personale di vigilanza scolastica, limiti di età e di anzianità di servizio per il collocamento a riposo.

« Prima della guerra si seguiva la prassi di collocare a riposo i funzionari con 65 anni di età e 40 anni di anzianità di servizio.

« Per il personale di vigilanza, considerate le notevoli vacanze che il ruolo organico presenta, si continua a osservare la prassi stabilita durante la guerra, collocando, però, in quiescenza anche i funzionari che, avendo raggiunto i 65 e non i 70 anni di età con 40 anni di servizio, per le loro condizioni di salute non possono più prestare opera utile all'Amministrazione.

« La ripresa della prassi anteguerra per la quiescenza dei funzionari del ruolo del personale di vigilanza scolastica, personale che presenta ora larghi vuoti, determinerebbe

vuoti ancora maggiori con un inevitabile e grave pregiudizio per il servizio ».

Il Ministro

GONELLA.

LECCISO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritengano contrarie al decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, le istruzioni impartite dal predetto Ministero con nota 20 agosto 1949, n. 11128, ribadite con nota 12 dicembre 1949, n. 20195, nelle quali si invita l'Ispettorato compartimentale agrario di Bari a non prendere in considerazione progetti di radicali e immediate trasformazioni agrarie e a negare in ogni caso la dichiarazione di attuabilità e utilità ai fini della produzione agraria, rendendosi così del tutto inoperante l'articolo 1 lettera b) del citato decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273.

« L'interrogante, inoltre, fa rilevare che, per effetto di tali istruzioni, non sono stati esaminati e neppure ricevuti da quell'Ispettorato agrario importanti progetti di trasformazione agraria con grave pregiudizio per la economia e per la disoccupazione del bracciantato agricolo del Mezzogiorno ». (1929).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha impartito disposizioni all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bari per la reiezione, senza esame nel merito, delle domande intese a ottenere le dichiarazioni di utilità e attuabilità dei piani di trasformazione fondiaria, previste nell'articolo 1 lettera b) dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273 sulla proroga dei contratti agrari.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha semplicemente invitato l'Ispettorato compartimentale a riferire sui criteri ai quali esso ha divisato di informare l'esame dei piani e il rilascio delle dichiarazioni di utilità ai fini della produzione, dal momento che questi criteri debbono essere tali da non eludere le disposizioni sulla proroga dei contratti agrari, né contrastare con le esigenze della produzione sul piano nazionale.

« Si può quindi assicurare che, nei limiti, riconosciuti rispondenti a tali esigenze, non vengono opposte difficoltà a che la disposizione contenuta nell'articolo 1 lettera b) del citato decreto legislativo, abbia piena attuazione ».

Il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste
SEGNÌ.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

LETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

1°) premesso che con l'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è stato disposto che « al grado di ispettore scolastico sono promossi, per scrutinio di merito comparativo, i direttori didattici di grado VIII, che abbiano almeno tre anni di anzianità in questo ultimo grado »; premesso che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra, stabilita dal 1° ottobre 1947, le promozioni dei direttori al grado di ispettore scolastico, erano disciplinate dai concorsi ispettivi di merito distinto e di idoneità (ultimi in ordine di tempo, il concorso ispettivo di merito distinto 21 dicembre 1936, non un residuo di « idonei » non ancora promossi e quello di « idoneità » 12 maggio 1939) l'interrogante desidera conoscere se il Ministero della pubblica istruzione e il Consiglio di amministrazione, nel disporre le operazioni di « scrutinio di merito comparativo », hanno tenuti presenti i due gruppi di idonei ispettori, quelli del 1939, vincitori delle prove scritte, che hanno espressamente chiesto, con risultati positivi, di voler esercitare la funzione ispettiva;

2°) poiché sembra che tutti i 1500 direttori con almeno tre anni di anzianità nel grado VIII, sono stati sottoposti, indistintamente, al vaglio dello « scrutinio di merito comparativo » l'interrogante chiede di conoscere se il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, ha abrogato, per quel che riguarda le promozioni dei direttori al grado di ispettore, l'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che tutelava espressamente la posizione giuridica degli « idonei » del concorso ispettivo di idoneità (12 maggio 1939);

3°) stabilito che in precedenti interrogazioni relative alla particolare situazione dei vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha assicurato categoricamente che dell'esito riportato dai « vincitori » nelle prove scritte d'esame, sarebbe stato tenuto conto nella formazione della graduatoria di merito comparativo, dei direttori da promuovere al grado di ispettore di circoscrizione, l'interrogante chiede di conoscere il « punteggio » che è stato assegnato, in favore degli interessati, a titolo di meritata ricompensa per le prove superate;

4°) considerato che la posizione giuridica dei direttori iscritti nei ruoli, rispetto all'anzianità di grado e di carriera, è dissimile e difforme, l'interrogante chiede di sapere se, nell'interesse della maggioranza degli scruti-

nandi, non sia opportuno stabilire, come massimo, 20 anni di servizio da valutare in favore dei direttori provenienti dai concorsi nazionali di Stato e per i direttori provenienti dagli ex comuni autonomi, l'anzianità decorrente dal passaggio alle dipendenze dello Stato, già fissato dal 1° gennaio 1934;

5°) se nell'interesse dello svecchiamento dell'amministrazione, il Ministero della pubblica istruzione collocherà a riposo d'ufficio, gli ispettori scolastici che al 1° ottobre 1950 hanno raggiunto o superato i limiti di età e di servizio ». (3464).

RISPOSTA. — Vedasi la risposta all'onorevole Gui a pag. 22816.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la norma relativa al collocamento in congedo dei sottufficiali dei carabinieri, richiamati e trattenuti, i quali, alla fine del 1949, abbiano riportato la qualifica di buono con punti due, in maniera da tener pure conto degli altri titoli di carriera e delle condizioni di famiglia ». (3391).

RISPOSTA. — « È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale=2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

« D'altra parte, costoro, generalmente ammogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di mutamento.

« Esigenze di organico, di bilancio e d'impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

« Dopo la eliminazione degli elementi di minore rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, questo Ministero cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti da un disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale sostituisce, per il collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera, il criterio del limite di età con quello del limite di servizio.

« Tale disposizione mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« La stessa disposizione prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Pertanto, procedendo in detto programma di graduale sfollamento della eccedenza di sottufficiali, questo Ministero dispose nell'aprile 1950 il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950, per fruire la licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia sono stati concessi due mesi di proroga.

« Si aggiunga in più che questo Ministero, procedendo ancora nell'attuazione del suaccennato programma ha disposto, con circolare in data 16 luglio 1950 il congedamento, in tre successivi scaglioni, anche degli altri sottufficiali trattenuti o richiamati, ad eccezione soltanto di coloro che possano realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento a turno di anzianità).

« Naturalmente, per motivi ovvi, nel dettare le norme applicative si è dovuto stabilire una certa graduatoria ai fini del congedamento in parola, cercando di contemperare la necessità dell'Amministrazione con quelle degli interessati, e perciò una qualsiasi deroga dei criteri adottati si risolverebbe, inevitabilmente, in un ingiustificato vantaggio di una categoria a danno di un'altra.

« Si è pertanto spiacenti di non potere, per le ragioni suddette, aderire alla richiesta di cui sopra ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MONTICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in occasione dell'Anno Santo, promuovere a favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato un provvedimento di condono delle sanzioni non comportanti risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro, inflitte per infrazioni disciplinari ». (3530).

RISPOSTA. — « Con i decreti legislativi 24 giugno 1946, n. 10 e 12 febbraio 1948, numero 95, rispettivamente in occasione della proclamazione della Repubblica e dell'avvento della nuova Costituzione, furono concessi due condoni di sanzioni disciplinari, e come è noto entrambi tali provvedimenti, in stretta correlazione con i contemporanei decreti di amnistia e indulto, si ispirarono a criteri di eccezionale larghezza, giustificata, tra l'altro, dalle particolari condizioni del Paese nel periodo precedente il mutamento della forma istituzionale.

« Un nuovo analogo condono non troverebbe eguale addentellato nell'atto di clemenza emanato in occasione del Giubileo (decreto 23 dicembre 1949, n. 930), limitatosi alla concessione del solo indulto condizionale di alcune pene detentive e pecuniarie.

« D'altro canto, come risulta da altri precedenti legislativi, non è detto che ad un qualsiasi atto di clemenza per i reati e le pene, debba necessariamente seguire analogo provvedimento per le infrazioni disciplinari, diversi essendo i criteri di valutazione nell'uno e nell'altro campo.

« Ora le preminenti esigenze dell'Amministrazione sconsigliano di addivenire ad ulteriori benefici, dopo quelli già concessi con i mentovati decreti del 1946 e del 1948, ed è per questo che il Governo non ha ritenuto di prendere alcuna iniziativa al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale corso sia stato dato alla richiesta fatta dalla Confraternita di Misericordia di Chiusi il 20 ottobre 1949, per ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la concessione del contributo statale per il mutuo di lire 23.500.000, chiesto per eseguire il completamento dell'Ospedale civile.

« Tale completamento è reso tanto più necessario in considerazione che in questo ospedale affluiscono non soltanto gli ammalati del comune, ma anche quelli di numerosi altri comuni limitrofi distanti molti chilometri dagli ospedali dei capoluoghi di provincia ». (3533).

RISPOSTA. — « La richiesta della Confraternita di Misericordia di Chiusi (Siena) diretta ad ottenere la concessione del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per il completamento di quell'Ospedale civile, sarà tenuta presente per ogni possibile riguardo in occasione della formazione dei prossimi programmi esecutivi, non essendo stato possibile inserire l'opera stessa fra quelle da finanziare durante l'esercizio finanziario corrente dato che opere più urgenti e necessarie hanno assorbito i fondi assegnati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per cui malgrado la tassativa disposizione contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, a distanza di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto, ancora non si sia provveduto a fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardia la divisa e le calzature.

« Ciò ad evitare l'increscioso ed indecoroso spettacolo di vedere in servizio di campagna agenti del Corpo forestale in abito civile armati di pistola e di moschetto, con evidente danno per il prestigio del Corpo e della Nazione ». (3541).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza dall'obbligo derivante dal disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, (il quale stabilisce che l'Amministrazione forestale deve provvedere a fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi sottufficiali, la divisa e le cal-

zature), preventivò a suo tempo una somma di lire 275 milioni che venne richiesta al Ministero del tesoro in data 14 settembre 1948.

« Il relativo stanziamento, però, era subordinato alla emanazione del regolamento concernente le modalità ed i limiti per la distribuzione delle divise e delle calzature secondo il disposto del precitato articolo 30.

« Poiché il regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, al quale fa riferimento l'articolo 30, non è stato ancora emanato, in relazione al fatto che sono in corso proposte per l'adeguamento del trattamento economico e di quiescenza previsto dal decreto stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in vista della urgente necessità di provvedere alla vestizione del proprio personale, propose al Ministero del tesoro, nell'aprile 1949, di utilizzare la somma di lire 60 milioni derivante da avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

« A seguito di tale proposta e di successive trattative con il Ministero stesso, si è potuto ottenere lo stanziamento di lire 41 milioni che ha reso possibile l'approntamento di circa 2200 divise (sulle 4200 occorrenti, le quali sono ora in corso di distribuzione.

« Sempre allo stesso fine, nel gennaio scorso, è stata proposta al Ministero del tesoro un'ulteriore assegnazione di somma, circa lire 22 milioni, derivante da economie della gestione di fondi del decorso esercizio 1948-1949 ».

Il Ministro
SEGNI.

PINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — a seguito del decreto del prefetto di Messina, 40914, Div. 3, col quale, in base alla nota n. 12 del 19 luglio 1950 del commissario per la lotta contro il malsecco degli agrumi (*Deuterophoma Tracheiphila*), viene dichiarata zona infetta da malsecco una serie di comuni della provincia, fra i quali quello di Mazzarà Sant'Andrea, importante centro vivaistico, e viene vietata l'esportazione delle piante di limone e di arancio amaro — se non ritenga opportuno disporre contro il preoccupante flagello la adozione di differenti mezzi di lotta, i quali, pur garantendo sotto l'aspetto scientifico e pratico l'impossibilità diffusiva del contagio, non colpiscano questa importante branca di attività agricolo-commerciale. Ciò in considerazione della necessità di salvaguardare da un lato il patrimonio agrumi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

colo; ed in considerazione, d'altra parte, della necessità di tutelare, salve sempre le dovute garanzie, l'attività vivaistica, che in particolare per Mazzarra — dove per di più il malsecco, grazie alla lotta tenace dei vivaisti locali è stato da qualche tempo allontanato — costituisce l'unica attività e la esclusiva fonte di vita per l'intera popolazione ». (3499).

RISPOSTA. — « Il divieto di esportazione di piante di limone e di arancio amaro dal territorio dei comuni riconosciuti infetti da malsecco (*Deutorophoma tracheiphila*), come quello di Mazzarrà Sant'Andrea, è stato sancito in considerazione dell'impossibilità di disporre di adeguati mezzi di disinfezione preventiva che valgano ad eliminare il pericolo di propagare la malattia in altre zone.

« Tuttavia, data la particolare importanza che la produzione vivaistica riveste nel cenato comune, ove costituisce il principale cespite per la popolazione, è stato richiesto al Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi, di voler riesaminare il problema e suggerire eventuali accorgimenti che permettano di venir incontro, nei limiti del possibile, con opportune cautele d'indole fitosanitaria, alle necessità della industria vivaistica di Mazzarrà Sant'Andrea ».

Il Ministro
SEGNÌ.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sia a conoscenza dello stato di completo abbandono in cui si trovano le strade di bonifica della piana di Chilivani in provincia di Sassari (un complesso di 30 chilometri di strade: la Chilivani-Ardea, la Chilivani-Mores e quella Bivio Tula-Mesu e rios) gestite dall'ufficio del Genio civile di Sassari.

« L'interrogante chiede pure di conoscere a quale amministrazione spetti la spesa per la manutenzione di dette strade ». (2639).

RISPOSTA. — « Si premette che la gestione delle opere pubbliche di bonifica è demandata in Sardegna, ai sensi della vigente legislazione, ai competenti organi regionali.

« In merito a quanto sopra esposto, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna ha riferito che effettivamente le strade di bonifica della Piana di Chilivani necessitano di urgenti lavori di manutenzione, in quanto da vari anni non si è più potuto finanziare tale categoria di lavori per mancanza dei fondi occorrenti. Trattandosi di strade eseguite in dipendenza della bonifica e facenti

parte di lotti non ancora dichiarati ultimati, ne è mancata, fino ad oggi, la consegna agli Enti competenti a provvedere, secondo legge, alla relativa manutenzione.

« D'altra parte, il Provveditorato ha fatto presente che, per il momento, non dispone dei mezzi occorrenti per finanziare i lavori.

« Alle informazioni, come sopra fornite dal Provveditorato, si deve aggiungere che la questione investe un problema generale riguardante non soltanto le strade costruite come opera di bonifica, ma anche quelle già in consegna ad Enti locali e che per risolvere questo problema si rendono necessari provvedimenti di più vasta portata, da promuovere dal competente Ministero dei lavori pubblici per la salvaguardia delle funzionalità della rete viabile.

« Ad ogni modo, una possibilità di intervento è consentita dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno, in quanto, con l'articolo 5, si prevede che la Cassa assuma, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti.

« L'Amministrazione regionale, alla quale è demandato, con l'articolo 25 della citata legge, il compito di predisporre i programmi particolari delle opere da finanziare con i fondi della Cassa, potrà quindi tenere conto anche delle esigenze di manutenzione straordinaria della viabilità ».

Il Ministro
ALDISIO.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in relazione alle sue dichiarazioni — fatte in sede di bilancio — che occorre rivedere la retribuzione, spesso irrisoria, dei collocatori, là dove questi sono assillati, da mane a sera, dalle incalzanti richieste dei disoccupati, e dove la mano d'opera bracciantile costituisce la grande maggioranza, intenda finalmente prendere disposizioni adeguate, dato che l'attuale situazione non è più oltre sostenibile, se si vuol salvare la dignità della funzione del collocamento in diverse provincie italiane, e in particolare in quelle della Bassa Padana ». (3508).

RISPOSTA. — « I compensi per i collocatori comunali sono stabiliti da questo Ministero entro i limiti fissati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

« L'articolo 24 di tale legge, parzialmente innovando le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, stabilisce che la spesa complessiva per compenso ai collocatori comunali non potrà superare an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

annualmente la somma di lire 900.000.000 e che la misura del compenso stesso non può superare, in ogni caso, le lire 20.000 mensili.

« Il Ministero, in via di massima, ha fissato i compensi dei collocatori in relazione alla entità della popolazione dei comuni in cui hanno sede gli Uffici di collocamento.

« In particolare:

per i comuni fino a 1000 abitanti, compensi di lire 4000;

per i comuni da 1001 a 3000 abitanti, compensi di lire 6000;

per i comuni da 3001 a 5000 abitanti, compensi di lire 10.000;

per i comuni da 5001 a 8000 abitanti, compensi di lire 12.000;

per i comuni da 8001 a 15.000 abitanti, compensi di lire 15.000;

per i comuni da 15.000 in poi, compensi di lire 20.000.

« In alcuni comuni con popolazione superiore agli 8000 abitanti, nei quali si è dimostrata insufficiente l'opera di un solo collocatore, s'è proceduto alla nomina di un secondo collocatore.

« Con l'adozione di tali criteri generali non è stato tuttavia, trascurato di considerare le condizioni particolari di alcune zone o di singoli centri in cui speciali esigenze (maggior numero di disoccupati iscritti, necessità di turni di lavoro in agricoltura, ecc.), incidono sulla prestazione dei collocatori e spesso li pongono in delicate condizioni ambientali.

« A tali collocatori — tra cui molti prestano servizio in comuni della « Bassa Padana » — sono corrisposti compensi sensibilmente maggiori di quelli stabiliti secondo l'entità della popolazione.

« Le maggiorazioni, però, devono essere contenute nei limiti fissati dalla citata legge n. 264.

« Se si tiene conto che sono in servizio circa 6500 collocatori, appare evidente che non sussistono possibilità di maggiorare ulteriormente i compensi attualmente corrisposti e che, pertanto, un aumento generale di tali compensi potrà essere effettuato solo qualora sia consentito di elevare i limiti stabiliti dalla legge, con un congruo aumento delle assegnazioni di fondi correlativi ».

Il Ministro
MARAZZA.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'imminenza della riapertura dei termini del concorso direttivo, che, as-

sieme con altre categorie, possano partecipare al concorso per soli titoli anche quei concorrenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) che, essendo in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, abbiano prestato il massimo servizio in qualità di incaricati delle direzioni didattiche (sei anni) indipendentemente dall'anzianità di ruolo come insegnanti elementari;

b) che, essendo in possesso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica e non avendo 12 anni di servizio di ruolo come insegnanti, richiesti dalla legge Pucci, per partecipare al concorso per soli titoli, possano raggiungere tale anzianità di ruolo con la valutazione di una parte del servizio anteruolo prestato in qualità di insegnanti elementari ». (3476).

RISPOSTA. — « Si premette che la legge 19 maggio 1950, n. 373, stabilisce che ai concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico possono partecipare, oltre coloro che sono indicati nel decreto legislativo n. 373 ora citato, i maestri i quali, avendo prestato « non meno di dodici anni di servizio di ruolo », siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo.

« Il testo della legge, come sopra riportato, è ben preciso nel richiedere che, oltre alle altre condizioni specificatamente indicate, gli aspiranti ai concorsi per soli titoli debbono possedere il requisito di aver prestato servizio magistrale « di ruolo » per non meno di dodici anni.

« Sarebbe, quindi, arbitrario e palesemente in contrasto con la legge, da parte dell'Amministrazione, ammettere ai concorsi in parola persone che non rispondano esattamente alle condizioni che la norma legislativa stabilisce ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se, in accoglimento dei voti già espressi non solo dalla classe interessata ma anche da altri parlamentari, non ritenga necessario ed improrogabile, per un imprescindibile dovere di giustizia verso una benemerita e fin qui trascurata categoria di lavoratori, preparare e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

portare sollecitamente all'esame del Parlamento la riforma dell'Istituto della ricevitoria postale, esaminando, nel frattempo, la possibilità di emettere i provvedimenti invocati dal Comitato direttivo del Sindacato nazionale delle ricevitorie postali e telegrafiche nell'ordine del giorno del 27 agosto 1950 ». (3491).

RISPOSTA. — « Lo studio del complesso problema della riforma dell'Istituto della ricevitoria postelegrafica è già all'esame di apposita Commissione, composta di rappresentanti amministrativi e sindacali, e presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

« Per quanto riguarda l'emanazione di provvedimenti parziali ed urgenti, invocati dal Sindacato nazionale delle ricevitorie, si comunica che alcuni sono stati già adottati o sono in corso, e che comunque tutte le proposte vengono studiate con ogni attenzione e comprensione, naturalmente in quanto compatibili con il vigente ordinamento legislativo ed in quanto non pregiudichino l'imparziale obiettivo esame delle questioni di massima allo studio ».

Il Ministro
SPATARO.

ROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende procedere ad ulteriori stanziamenti di fondi a favore delle chiese parrocchiali e delle altre chiese di interesse artistico, gravemente danneggiate dalla guerra ed alcune chiuse al culto, delle provincie di Napoli e Caserta, tenendo presente che le relative numerose perizie dei lavori da eseguirsi giacciono da mesi presso gli Uffici del Genio civile e, anche se ritenute urgenti, non possono essere espletate per mancanza di fondi ». (3554).

RISPOSTA. — « In occasione della compilazione dei programmi delle opere da eseguirsi nel corrente esercizio finanziario, questo Ministero dispose che i Provveditorati alle opere pubbliche riservassero sui fondi stanziati in bilancio per riparazioni dei danni di guerra, una aliquota per le riparazioni e ricostruzioni di edifici di culto e di assistenza e beneficenza.

« Dietro la disposizione anzidetta il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli assicurò di aver riservato per dette opere la somma di lire 333.962.351 così ripartita:

- 1°) per edifici di culto, lire 199.862.351;
- 2°) per edifici degli Istituti di assistenza e beneficenza, lire 134.100.000.

« Siccome l'assegnazione per riparazioni danni di guerra nel territorio di competenza del detto Provveditorato è stata fissata nel bilancio del corrente esercizio finanziario nella somma di lire 1.800.000.000; risulta che oltre l'11 per cento dello stanziamento in parola è stato destinato alle riparazioni e ricostruzioni di edifici di culto danneggiati dalla guerra.

« Non si nega che, nonostante la rilevante somma stanziata per il detto titolo, essa sia insufficiente a far fronte all'esecuzione di tutte le opere di riparazione e ricostruzione degli edifici di culto in istruttoria; tuttavia è ovvio che allo stato delle cose non è possibile apportare alcuna modificazione al bilancio in corso. Infatti per soddisfare la richiesta di nuovi stanziamenti occorrerebbe che il Parlamento votasse una legge speciale per l'assegnazione di altri fondi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che nelle conclusive operazioni di scrutinio di merito comparativo, per le promozioni dei direttori didattici di grado VIII, al grado VII di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264, venga adottato il criterio comparativo nel senso di accordare all'anzianità di servizio direttivo un opportuno limite di valutazione — un massimo di 20 anni e di punti 60 — in favore di tutti i direttori sottoposti a scrutinio, onde non ledere gli interessi legittimi dei giovani direttori ex combattenti, vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, che si trovano in condizioni giuridiche e morali di preferenza per ottenere la promozione al grado superiore, avendo partecipato, vittoriosi, alle prove scritte di esame pel grado ispettivo, a differenza di tutti gli altri direttori che a tali prove di esame non si presentarono e che, in ogni caso, non ottennero la idoneità al grado superiore ». (3452).

RISPOSTA. — « Rilevato che non è esatta la qualifica dei direttori didattici, che superarono le prove scritte negli esami di idoneità svoltisi nel 1939, in « vincitori delle prove scritte di un concorso » (non trattavasi di concorso ma semplicemente di esami di idoneità per la promozione al grado superiore che non importava mutamento di attribuzioni), è da avvertire che agli effetti delle promozioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

per merito comparativo devono, per le vigenti norme, essere vagliati tutti gli elementi di giudizio relativi alla carriera di ciascun funzionario scrutinabile, sia che trattisi di elementi positivi, sia che trattisi di elementi negativi. Tra i primi di questi elementi non possono non essere compresi gli esami sostenuti e superati dai singoli funzionari, e quindi, per i direttori didattici da scrutinarsi, sarà tenuto conto degli esami da loro superati, se li superarono: si terrà conto cioè, sia delle condizioni di coloro che superarono integralmente le prove di esami per il conseguimento della idoneità per la promozione dal grado X al grado IX, sia della condizione di coloro che superarono le sole prove scritte. La competenza di tale valutazione spetta comunque unicamente al Consiglio di amministrazione, al quale la legge demanda di procedere allo scrutinio ».

Il Ministro
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intenderà disporre la concessione del contributo di legge, invocato dal comune di Ripabottoni, in provincia di Campobasso, per la costruzione dell'acquedotto locale, opera di non straordinaria entità finanziaria ma di importanza economica e sociale indiscutibile ». (3529).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Ripabottoni (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'acquedotto a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non può essere presa in considerazione. Da notizie recentemente qui pervenute si rileva che il detto comune intenderebbe utilizzare, per detto acquedotto, le sorgenti « Capo d'Acqua » site nel tenimento del comune di Provvidenti, sorgenti che sono da tempo remoto utilizzate da questo ultimo comune per un fontanile e sono state regolarmente chieste in concessione per un acquedotto rurale di Provvidenti, già sussidiato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Si deve, peraltro, osservare che il comune di Ripabottoni è compreso fra quelli che potranno essere alimentati dall'acquedotto Molisano, pel quale esiste una proposta di iscrizione nel programma delle opere da eseguirsi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla Cassa del Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intende accordare il contributo di legge, invocato dal comune di Montefalcone del Sannio, in provincia di Campobasso, per la costruzione delle fognature, la cui mancanza crea grave pregiudizio anche alla salute pubblica in quell'importante centro, su cui, per di più, la guerra ha inferito particolarmente ». (3528).

RISPOSTA. — « Mentre i lavori riguardanti il completamento dell'acquedotto « Carbonara » del comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), sono stati previsti per l'importo di lire 6.000.000, nel programma esecutivo delle opere per le quali è stato promesso il contributo dello Stato nella spesa da sostenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, non è stato possibile includere nel programma anzidetto anche i lavori relativi alla costruzione della fognatura, data la limitata disponibilità dei fondi assegnati e tenuto conto delle numerose altre domande qui pervenute per conseguire gli stessi benefici di legge.

« I lavori della fognatura in parola potranno essere tenuti presenti quando si procederà alla formazione dei programmi futuri sempre, compatibilmente, con le disponibilità dei fondi e in relazione alle analoghe richieste pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quanto è stato fatto e soprattutto quanto si intende fare perché, a ben cinque anni dalla fine della guerra, anche il Belgio liberi dal sequestro i beni dei cittadini italiani, siano essi siti nel territorio metropolitano che in quello dei possedimenti ». (3536).

RISPOSTA. — « I beni italiani in Belgio sono stati già liberati, ad eccezione dei conti e *dossiers* comprendenti titoli belgi e congolese, per i quali è ancora in corso la procedura di certificazione. Nel Congo Belga invece è tuttora bloccata anche la maggior parte dei beni immobili italiani.

« La liberazione di detti beni è stata, ed è tuttora, oggetto di negoziati tra il Governo italiano e quello belga, negoziati che da parte belga si è voluto abbinare a quelli intesi a definire le rivendicazioni belghe basate sulle clausole economiche del Trattato di pace.

« Sono attualmente all'esame da parte degli organi tecnici italiani competenti (Te-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1950

soro) le più recenti proposte belghe in materia.

« Si confida che, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi, sia possibile giungere, entro un ragionevole periodo di tempo, a una soluzione equa che porti alla sollecita liberazione dei beni italiani tuttora bloccati nel territorio metropolitano e coloniale belga, tutelando adeguatamente gli interessi generali dell'Erario italiano ».

Il Ministro
SFORZA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga di adottare provvedimenti intesi ad alleggerire i bilanci comunali, specie quelli dei piccoli comuni rurali, delle spese riguardanti la gestione del servizio delle pubbliche cabine telefoniche.

« Trattasi di spese riguardanti servizi pubblici eserciti nell'interesse di società private, che dovrebbero, pertanto, assorbirne ogni onere e non venire ad aggravare i già esausti bilanci dei comuni rurali ». (3502).

RISPOSTA. — « Secondo la vigente legislazione, l'unico onere che i comuni sono chiamati a sostenere nei riguardi del servizio telefonico è quello dell'apprestamento di idonei locali, inquantoché l'obbligo della corresponsione del 50 per cento della spesa di impianto per il collegamento con la rete nazionale, è stato assunto dallo Stato per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, e della legge 28 luglio 1950, n. 690.

« L'obbligo predetto, peraltro, è subordinato alla condizione che il posto telefonico non possa trovar sede in locali pubblici o privati.

« Tale obbligo è espressamente previsto nelle vigenti convenzioni con la Società concessionaria e pertanto non può essere modificato se non alla scadenza di queste ».

Il Ministro
SPATARO.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché sia stata concessa alla ditta Lanzillotti Angelo fu Giovanni l'autorizzazione per creare entro il centro abitato del comune di Carovigno un deposito di carburante, che ha una vendita di circa 300 quintali al giorno di prodotti infiammabili, senza avere tenuto in nessun conto le numerose proteste e petizioni di firme dei cittadini abitanti il quartiere e la stessa legge della sicurezza pubblica, tenendo in un vivo allarme tutti gli abitanti del popoloso quartiere, e per conoscere quali misure intenda adottare affinché un tale stato di apprensione e di timore dei cittadini di Carovigno (Brindisi) possa aver termine ». (3535).

RISPOSTA. — « Al nome della ditta Lanzillotti Angelo fu Giovanni non esiste alcun precedente negli atti di questo Ministero.

« Comunque, la competenza a rispondere all'interrogazione spetta, per ragioni di materia, al Ministero dell'industria e del commercio, cui spetta impartire la relativa autorizzazione, anche se in qualche caso i prefetti provvedono al riguardo, sempre però per delega della suddetta Amministrazione centrale ».

Il Ministro
SCELBA.